POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)

"Tecnico superiore per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari"

(Acronimo: TE.M.PR.A)

Docente: Andrea Palumbo

AREA: Trasversale

UF: Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Illuminazione

Allegato IV – D. Lgs. 81/2008

I luoghi di lavoro devono disporre di **sufficiente luce naturale**, inoltre devono essere dotati di dispositivi che consentano **un'illuminazione artificiale adeguata** per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Illuminazione artificiale

Gli impianti di illuminazione non devono rappresentare un rischio d'infortunio per i lavoratori;
Presenza di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità se necessaria;
Mezzi di illuminazione sussidiaria tenuti in posti noti al personale e conservati in costante efficienza.

L'Illuminazione

Benessere visivo

La comune esperienza insegna che la buona qualità del processo di visione dipende principalmente da:

- Le dimensioni dell'oggetto
- La sua luminanza
- Il contrasto con il fondo o il contorno
- Il tempo di cui si dispone per la visione.

L'Illuminazione

L'illuminazione naturale

Il fattore di luce diurna (rapporto fra l'illuminamento sul piano di lavoro e l'illuminamento esterno) è sempre ≤ 1 e si esprime in centesimi o in percentuale.

Sono ritenuti soddisfacenti i seguenti fattori di luce diurna:

0,6% per lavori grossolani

1,5% per lavori medi,

3,0% per lavori fini,

6,0% per lavori finissimi.

L'Illuminazione

L'illuminazione artificiale

L'illuminazione artificiale può essere:
- generale
- generale orientata sul posto di lavoro
- localizzata del singolo posto di lavoro (solo se è coordinata con l'illuminazione generale)
- supplementare (in caso di esigenze particolari).

L'impianto di illuminazione influisce sulla capacità visiva, sull'attività, sulla sicurezza e sul benessere delle persone.
È indispensabile, pertanto, che soddisfi le specifiche esigenze degli utenti.

L'Illuminazione

Illuminamento minimo sul posto di lavoro

Per i posti di lavoro occorre prevedere un illuminamento di esercizio di almeno 200 lx, a meno che, per motivi legati all'attività che vi si svolge, non si richiedano eccezioni.
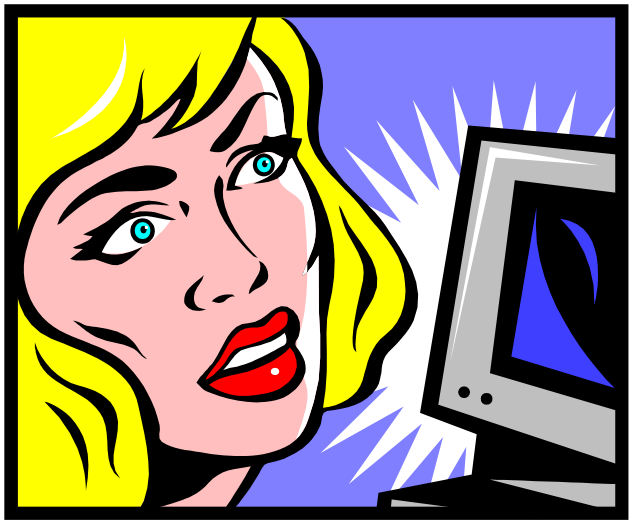
In locali, nei quali è prevista la costante presenza di persone alle quali non compete uno specifico compito visivo, l'illuminamento deve essere non inferiore a 100 lx.